

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO EUROPA D'AREA VASTA (S.E.A.V.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 30 e 42 del D.lgs.267/2000 (T.U.E.L.)
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
- il vigente Statuto comunale
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- le deliberazioni di Consiglio comunale n. 17 e n. 20 del 30/03/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2020-2022
- la deliberazione di G.C. n. 54 del 02/04/2021 con cui è stato approvato il “*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs 118/2011*”.

Premesso che:

- il Comune di Bollate ha aderito nel 2018 all'Accordo territoriale per il **Servizio Europa d'Area Vasta (SEAV)**, siglato con Città Metropolitana di Milano, ANCI Lombardia e Unione delle Province Lombarde;
- tale accordo ha attivato il percorso di costruzione del SEAV nel territorio della Città Metropolitana di Milano, nell'ambito del più ampio Accordo di Collaborazione - previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. X/7682 - sottoscritto da Anci Lombardia, Regione Lombardia e Provincia di Brescia in data 13 febbraio 2018, relativo al progetto “*Lombardia Europa 2020 - progettazione, modellizzazione e start-up di Servizi Europa d'Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa*”, finanziato dal POR FSE Lombardia (Asse IV - Azione 11.3.3). Il progetto in questione mette a disposizione degli enti locali del territorio regionale servizi e strumenti finalizzati a progettare e sperimentare sul territorio appunto il Servizio Europa d'Area Vasta **in forma coordinata** nell'ambito delle politiche e dei fondi europei;
- il Servizio Europa d'Area Vasta utilizza lo strumento della Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, per definire nel dettaglio ruoli, compiti, strumenti e risorse utili agli obiettivi descritti in una forma di cooperazione che sappia declinare progettualità nel solco della Programmazione Europea in modo coordinato rispetto alle policy locali tra i diversi territori di riferimento.

Dato atto che:

1. **obiettivo generale** del progetto è promuovere nel personale dipendente degli enti locali della Lombardia le capacità progettuali per la programmazione europea e l'attivazione di azioni di sistema con il partenariato socio-economico locale;
2. **obiettivo specifico** è quello di attrarre, utilizzare e gestire risorse europee utili a realizzare interventi che rispondano alle esigenze e peculiarità dei territori, attraverso un percorso integrato di valorizzazione e rafforzamento di competenze costituito da interventi di ricerca, informazione, progettazione;
3. **i risultati attesi** dei SEAV sono:
 - creazione di una *Community* regionale sull'Europa (*Club-SEAV*) che consenta sia di valorizzare tutte le opportunità economiche, relazionali e socio-culturali provenienti dall'Unione europea, sia di attivare processi di scambio e formazione continua delle competenze tecnico- amministrative dei partecipanti;
 - definizione di *Linee-guida* e Regolamento organizzativo-gestionale dei SEAV, quali strumenti per guidare i processi progettuali attivati a livello territoriale e presentare con continuità in sede europea progetti di qualità;
 - definizione di strategie attuative dei SEAV, personalizzate in base alle peculiarità delle differenti aree territoriali, che tengano conto degli obiettivi della programmazione 2021-2027, che attui strategie per l'innovazione, per il potenziamento delle infrastrutture, il contrasto e la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto alla disoccupazione e la lotta alla povertà ed esclusione sociale, l'accrescimento dell'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, il miglioramento del contesto istituzionale.

Verificato che:

- in data 26/04/2021 (prot. 17783 del 27/04/2021) Anci Lombardia ha inviato al Comune di Bollate e alla Città Metropolitana di Milano – referenti territoriali- lo schema di convenzione allegato, da approvare fra gli enti che aderiscono al Servizio Europa d'Area Vasta MILANO METROPOLITANA;
- il testo disciplina le modalità di funzionamento del Servizio, le finalità, gli obiettivi e le funzioni, il Coordinamento territoriale, i percorsi di formazione in euro-progettazione, gli organi costitutivi (Staff, Assemblea e Commissioni tematiche), gli impegni degli enti aderenti e la durata;
- il presente provvedimento è finalizzato alla sottoscrizione della convenzione con la Città Metropolitana di Milano e altri Enti del territorio provinciale per la costituzione e funzionamento del Servizio Europa di Area Vasta (SEAV) della Città Metropolitana di Milano e non comporta pertanto riflessi economici diretti ed immediati sulla gestione finanziaria dell'ente;
- i servizi previsti sono coperti economicamente dal progetto LOMBARDIA EURO-PA 2020, a sua volta finanziato a valere sull'asse IV del POR FSE 2014-2020 della Regione Lombardia;
- il presente atto non necessita, dunque, di parere di regolarità contabile;

Ritenuto, pertanto, meritevole di approvazione lo schema di convenzione proposto da Anci Lombardia, ai fini della costituzione e dello sviluppo del Servizio Europa di Area Vasta della Città Metropolitana di Milano, che intende facilitare le relazioni istituzionali e di programmazione territoriale sulle politiche europee.

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. di condividere e approvare i contenuti dello schema di convenzione allegato alla presente proposta, pervenuto da ANCI Lombardia, per la costituzione del Servizio Europa d'Area Vasta (SEAV) MILANO METROPOLITANA;
2. di dare mandato al responsabile di P.O. incaricato di sottoscrivere la convenzione con la Città Metropolitana di Milano e i Comuni e gli altri Enti del territorio provinciale che aderiranno al progetto SEAV, ai sensi dell'art. 30 del TUEL.
3. Di prendere atto che l'allegato parte integrante del presente provvedimento è il seguente:
 - schema di convenzione per la costituzione del Servizio Europa d'Area Vasta (SEAV) MILANO METROPOLITANA

Successivamente, vista l'urgenza di rendere tali documenti esecutivi per lo svolgimento delle attività programmate , con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COMUNALE GAIA
SERVIZI S.R.L. DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE
IN HOUSE PROVIDING DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA DANTE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;
- Regolamento comunitario CE n. 1370/2007;
- l'art. 34 del D.L. 179/2012 e s.m.i., il quale al comma 20 *dispone “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento dei servizi è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante”*;
- l'art. 13, comma 25bis del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, che dispone l'invio della suddetta relazione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ove, all'art. 16, è disciplinato il modello giuridico della Società in house;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli artt. 5 e 192, i quali disciplinano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica mediante ricorso al modello dell' in house providing;
- lo Statuto del Comune;

Premesso che:

- il Comune di Bollate è proprietario del centro sportivo di via Dante, composto da: piscina coperta, piscina scoperta, palestra, campo da calcetto coperto, campi da calcetto all'aperto, relativi spogliatoi, struttura bar;
- nel mese di gennaio 2021 è stata risolta la convenzione di concessione per la gestione e manutenzione del centro sportivo, che il Comune aveva affidato alla società In Sport;
- la piscina coperta risulta temporaneamente chiusa al pubblico e sono in corso da parte del Comune verifiche sulla struttura per interventi di ristrutturazione/manutenzione;
- con determinazione n. 87 del 08/02/2021 è stato sottoscritto un contratto di affitto del locale bar ponendo in carico al conduttore tutte le attività di manutenzione ordinaria;

Appurato che ad oggi il centro sportivo è privo di un manutentore e non è stato possibile reperire sul mercato operatori economici disponibili ad assumere la gestione della struttura per un periodo di tempo limitato, ma che risulta necessario e urgente comunque individuare un nuovo soggetto, al fine di garantire il presidio e la messa in sicurezza delle parti esterne (pi-

scina scoperta, palestra, campi di calcetto esterni/interni) del Centro Sportivo di via Dante anche al fine della riapertura dei servizi erogati alla collettività durante il periodo estivo, in particolare il campus estivo;

Verificato che:

- con delibera di Consiglio Comunale numero 46 del 17/09/2007 è stata costituita la società Gaia Servizi s.r.l. Di cui il Comune detiene il 100% delle quote;
- la Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari nel territorio nonché la gestione e manutenzione degli immobili comunali;
- lo statuto della Società, approvato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/09/2017, all'articolo 4, punto 4.1.4, espressamente prevede la “la gestione di altri servizi di natura sociale, assistenziale ed educativa che i soci della società deliberino di affidarle”;

Vista la proposta gestionale avanzata dalla società in house Gaia Servizi srl (prot.18169 del 30.04.2021) per la manutenzione e gestione fino al 31/03/2022 del Centro sportivo di via Dante ad esclusione della piscina coperta e del locale bar, comprensiva di piano economico finanziario redatto dalla società (**Allegato A**), che forma parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2);
- la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'in house providing;
- l'art. 192 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;

- l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20 dispone *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante”*;
- la relazione richiamata al citato art. 34 dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste;

Esaminata la relazione tecnica redatta dai Responsabili dei Settori Servizi Culturali e Scolastici e Gestione Risorse Umane e Finanziarie ai sensi della sopra richiamata normativa (**Allegato B**) che forma parte integrante della presente deliberazione;

Riscontrato che dalla relazione emerge la convenienza economica dell'affidamento “in house-providing” alla società Gaia Servizi srl, detenuta totalmente dall'Ente;

Considerato che i requisiti richiesti dalla normativa nazionale ed europea per l'affidamento in house sono i seguenti:

- che nelle società controllate non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Ritenuto che:

- la società GAIA Servizi s.r.l. nelle vesti di società a partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto;
- per dare effettiva concretezza alla presente decisione assunta dal Consiglio Comunale e' necessario approvare apposito contratto di servizio sottoscritto ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.lgs 267/2000 (**Allegato C**), che forma parte integrante della presente delibera ed è corredato dalla Carta dei Servizi;

Visto l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) di affidare in house alla società comunale GAIA Servizi s.r.l. il servizio di manutenzione e gestione del Centro Sportivo di via Dante dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al successivo punto 2 e fino al 31 marzo 2022 e di dare atto che con tale affidamento si intende aggiornato il Documento Unico di Programmazione;
- 2) di approvare l'allegata proposta di contratto di servizio;
- 3) di rendere parte integrante del presente atto i seguenti allegati:
 - A) Relazione GAIA e Piano Economico Finanziario;
 - B) Relazione tecnica di cui all'art. 34, comma 20, della Legge 221/2012;
 - C) Schema di contratto di servizio e suoi allegati.
- 4) di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente della predetta Relazione e di trasmetterne copia all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla normativa vigente.

**Successivamente, vista l'urgenza, di avviare le procedure del trasferimento dell'accredito-
tamento, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....**

DELIBERA

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI GAIA
SPORT SSD S.R.L. (SOCIETA' IN HOUSE DI GAIA
SERVIZI SRL) E DEL RELATIVO STATUTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ove, all'art. 16, è disciplinato il modello giuridico della Società in house;
- lo Statuto del Comune;

Verificato che:

- con delibera di Consiglio Comunale numero 46 del 17/09/2007 è stata costituita la società Gaia Servizi s.r.l. di cui il Comune detiene il 100% delle quote;
- con delibera di Consiglio Comunale n.delsi è approvato l'affidamento della gestione del Centro Sportivo di via Dante a Gaia Servizi s.r.l. e lo schema di contratto di servizio che regolerà i reciproci rapporti;
- agli articoli 2.6 e 4.2. del sopraccitato schema di contratto di servizio è prevista la possibilità di garantire l'espletamento dei servizi oggetto del contratto “.... *tramite operatore, anche individuabile in una Società da essa controllata.....*”;
- lo statuto della Società, approvato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/09/2017, all'articolo 12, espressamente prevede fra le competenze dell'Assemblea di Gaia Servizi s.r.l. “.... *la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione.*”;

Vista la nota di prot.18169 del 30.04.2021 presentata dalla società in house Gaia Servizi srl con la quale la medesima fornisce al Comune indicazioni in merito al modello societario da adottare per la gestione del Centro Sportivo di via Dante, individuandolo nella forma di Società Sportiva Dilettantistica (SSD) s.r.l. partecipata in house da Gaia Servizi s.r.l. e allegando a tal fine la bozza di statuto della costituenda “Gaia Sport” - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (Allegato A);

Verificato che con la predetta nota vengono fornite al Comune tutte le motivazioni, anche di ordine economico, che giustificano il modello prescelto da Gaia Servizi s.r.l. per la gestione del Centro Sportivo di via Dante;

Ritenuto, per quanto meglio sopra specificato, di approvare:

- la costituzione di “Gaia Sport” - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, quale società in house providing di Gaia Servizi s.r.l.;
- lo statuto della costituenda Gaia Sport SSD s.r.l. (Allegato A) quale parte integrante alla presente deliberazione;

Visto l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) di approvare la costituzione di “Gaia Sport” - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, quale società in house providing di Gaia Servizi s.r.l.;
- 2) di approvare lo statuto della costituenda Gaia Sport SSD s.r.l. (Allegato A), che forma parte integrante alla presente deliberazione.

Successivamente, vista l'urgenza, di avviare le procedure del trasferimento dell'accréditamento, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
SORTI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI
DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS
267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la successiva deliberazione di G.C. n.54 del 02/04/2021 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs 118/2011*”.

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli

enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: [...] *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [...]

Preso atto, altresì, dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: “*Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

- 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.*
- 2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.*
- 3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.*
- 4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.*

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile Finanziario, di predisporre, sulla base delle relazioni allegate (allegato:1), la proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenze esecutive;

Preso quindi atto che:

1) Con sentenza n.1635/2021, (emessa in data 01.03.2021 e depositata in data 09.03.2021), il Giudice di Pace di Milano ha accolto l'opposizione proposta dal sig. N.G avverso l'ingiunzione di pagamento n.18295 cronologico n. V. 24802R/16V dell'11.06.2016, revocandola e condannando conseguentemente il Comune di Bollate alla rifusione delle spese di lite che ha provveduto a liquidare in complessivi euro 180,00 per competenze professionali oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , CPA ed Iva, oltre ad euro 43,00 per il contributo unificato ed euro 200,00 da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario per totale di euro 264,24.

2) Con sentenza n.5750/20, (emessa il 27.10.2020 e depositata il 23.11.2020), il Giudice di Pace di Milano ha accolto l'opposizione promossa dalla società S.SRL avverso l'ingiunzione di pagamento n.18871 del 12.11.2019, revocandola e condannando conseguentemente il Comune di Bollate alla rifusione delle spese di lite che ha provveduto a liquidare in complessivi euro 260,00 oltre al rimborso delle spese generali del 15% oltre CPA ed Iva per un totale pari ad euro 353,96.

3) Con sentenza n.4977/20 emessa il 21.11.2020 e depositata il 26.11.2020 il Giudice di Pace di Milano ha accolto l'opposizione promossa dal Sig. C.S. avverso l'ingiunzione di pagamento n.18871 del 12.11.2019, revocandola e condannando conseguentemente il Comune di Bollate alla rifusione delle spese di lite pari ad euro 43,00 ed euro 150,00 per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario.

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

☞ le sentenze di cui sopra rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

☞ nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

☞ la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso.

atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Preso atto che:

☞ l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

☞ l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

☞ l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa, al capitolo 01111.10.0703 “Oneri da contenzioso”
- 3) Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell’esercizio 2021, “Oneri da contenzioso” .
- 4) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Successivamente, vista l’urgenza, di adottare gli opportuni atti affinché l’obbligazione di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.